



**Città di Trani**  
 Medaglia d'Argento al Merito Civile  
 PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<b>N. 218</b> del Reg.  <b>Data: 12 / 9 / 2013</b>	<b>Oggetto:</b> <b>MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA INERENTE IL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DENOMINATO " AREA EX OLEIFICI G.LAPIETRA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.66 DEL 29/11/2010. SOGGETTO ATTUATORE SOCIETA' LAPIETRA S.R.L.-</b>
--	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE		x
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE		x
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE		x

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL DIRIGENTE DELLA IV RIPARTIZIONE

### Premesso:

- che con deliberazione n.66 del 29-11-2010 il Consiglio Comunale di Trani ha approvato il Piano Urbanistico Esecutivo, proposto dalla società "Lapietra s.r.l." ricadente su suolo urbanisticamente tipizzato dal vigente strumento urbanistico generale come Zona Residenziale Speciale, definita "BSD", catastalmente individuato al Foglio n.25 particelle nn. 2222 – 2223 – 2227 – 2228 – 2229 – 2230 – 2231 – 2269 – 2270 – 2271 – 2272 – 2273 – 2274 – 2275 – 2276 – 2277 – 2278, per una superficie catastale complessiva di mq 33.398;
- a seguito della predetta approvazione, è stata stipulata apposita convenzione urbanistica in data 21-4-2011 tra il Comune di Trani e il soggetto attuatore dell'intervento, giusta atto del notaio dottor Paolo Porziotta, Rep.25797 registrato a Barletta in data 03/05/2011 al n. 3410;
- la suddetta convenzione urbanistica prevedeva, in particolare, all'art.7 quanto segue in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
  - il proponente, a scomputo degli oneri dovuti al Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, assume il ruolo di stazione appaltante nella procedura ad evidenza pubblica da indirsi per l'esecuzione delle opere in osservanza del D.Lgs. 163/06;

### Considerato che:

- l'art. 45 del D.L. n.201/11, convertito dalla Legge 214/2011, ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 16 del D.P.R. 280/2001 che prevede che "nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28, comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/06, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. 163/06";
- pertanto le opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non devono essere più affidate mediante procedura di gara ma sono direttamente a carico del titolare del permesso di costruire;
- l'onere sopportato dal titolare del permesso di costruire viene poi compensato con l'importo dovuto dallo stesso al comune a titolo di contributo ex art. 16, comma 3 del D.P.R. 380/2001;
- con la Delibera n° 64 del 14/03/2012 la Corte dei Conti – Sezione Lombardia – si è espressa su un quesito proposto da un'Amministrazione Locale in merito alla normativa da applicare per l'ipotesi in cui il privato parte della convenzione di lottizzazione o titolare del permesso di costruire abbia già assunto l'impegno alla realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione prima dell'entrata in vigore del D.L. n° 201/2011 ma non abbia ancora chiesto il rilascio del permesso di costruire per tali opere complementari, né sia stata ancora bandita la gara per l'individuazione dell'appaltatore;
- con la citata delibera, la Corte dei Conti ha stabilito che *"il sopravvenire del decreto n° 201/2011, non può quindi incidere, salvo diverso accordo tra le parti, su una fattispecie in cui diritti e obblighi reciproci (sotto il profilo esecutivo) sono già definiti contrattualmente. E' chiaro, infatti, che diversamente opinando una delle parti dell'accordo vedrebbe irrimediabilmente leso il suo interesse consolidato nell'accordo pattizio. Riassumendo quanto esposto, in relazione al quesito posto ..... va quindi precisato*

*che la novella introdotta dall'articolo 45 del D.L. n° 210/2011 troverà applicazione per le sole concessioni edilizie concluse successivamente la sua entrata in vigore. Resta ferma, naturalmente, la facoltà del privato e dell'amministrazione comunale di addivenire ad una modifica concordata della convenzione edilizia già stipulata conformemente alla nuova facoltà prevista dall'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001;*

- la società Lapietra s.r.l., con formale istanza in data 11/01/2013, ha richiesto, avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 bis dell'art.16 D.P.R. 380/2001 di poter eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primarie dedotte in convenzione, nel rispetto sia delle garanzie finanziarie sia dei termini e delle prescrizioni contenute nella convenzione urbanistica medesima;
- che l'art. 10 della Legge Regione Puglia 21/2011 ha assegnato alla Giunta Comunale la competenza in ordine ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico comunale, ferma restando la possibilità, a seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, di procedere all'approvazione degli stessi piani attuativi in ambito di Consiglio Comunale;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** l'istanza dell'11-1-2013 della società Lapietra s.r.l. come in narrativa;

**VISTA** la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 21-4-2011 tra il Comune di Trani e la società Lapietra s.r.l. relativa al PUE denominato "Area ex Oleifici G. Lapietra" approvato con Delibera C.C. n.66 del 29/11/2010;

**VISTO** l'art.16 c.2 bis DPR 380/01 così come modificato da D.L.201/11 convertito dalla legge 214/11;

**PRESO ATTO** sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- Parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Dirigente della IV Ripartizione, Ing. Claudio Laricchia, in data 28/6/2013;
- Parere contabile favorevole, in atti, espresso dal Dirigente della III Ripartizione, dott.ssa Grazia Marcucci, in data 02/07/2013:"non comporta oneri a carico dell'ente in considerazione dell'omonimo parere espresso alla proposta di deliberazione n.66 del 29/11/2010, dell'allora dirigente alla III Ripartizione riferendosi al provvedimento dell'epoca per cui si rimanda al parere tecnico circa la posizione della nuova entrata a carico del Comune".

**Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;**

## **DELIBERA**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 241/2011, prevede che nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'art.28,comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/06, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. 163/06";

- 1) **DI DARE ATTO** che con nota del 11/01/2013, la società Lapietra s.r.l., attuatrice del P.U.E. denominato "Area ex Oleifici G. Lapietra" approvato con Delibera C.C. n.66 del 29/11/2010, ha richiesto la modifica della Convenzione stipulata in data 21/04/2011 tra la stessa società Lapietra s.r.l. e il Comune di Trani, ed in particolare dell'art. 7 della predetta convenzione, al fine di consentire l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità previste dall'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'art. 10 della Legge Regione Puglia 21/2011 ha assegnato alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'adozione ed all'approvazione dei piani urbanistici attuativi, comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico comunale, ferma restando la possibilità, a seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, di procedere all'approvazione degli stessi piani attuativi in ambito di Consiglio Comunale;
- 3) **DI DARE ATTO** che alla presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale si è data pubblicità (**19/7/2013 n.29399** ) al fine di consentire ai Consiglieri Comunali l'utilizzo del diritto di cui all'art. 10 della Legge Regione Puglia 21/2011;
- 4) **DI DARE ATTO** che non è pervenuta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, richiesta di procedere alla modifica della convenzione urbanistica inerente il Piano Urbanistico Esecutivo denominato "Area ex Oleifici G. Lapietra" in sede di Consiglio Comunale e che pertanto, la suddetta modifica può essere effettuata in sede di Giunta Comunale;
- 5) **DI ACCOGLIERE** l'istanza della ditta Lapietra s.r.l. dell'11-1-2013 alla luce delle motivazioni indicate nella premessa del presente provvedimento che si intendono integralmente richiamate;
- 6) **DI AUTORIZZARE** per l'effetto la società Lapietra s.r.l., ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria, a scomputo dei relativi oneri dedotti nella convenzione urbanistica con il Comune di Trani, giusto atto del notaio dottor Paolo Porziotta del 21/04/2011 Rep. 25797, relative al PUE denominato "Area ex Oleifici G. Lapietra";
- 7) **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Urbanistica alla sottoscrizione dell'atto integrativo della convenzione urbanistica di che trattasi;
- 8) **DI DICHIARARE**, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

**Viene dato atto che al termine del presente provvedimento rientra l'assessore Nardò ed entra l'assessore Ceci.**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 1577 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 11 SET. 2013 al 4 OTT 2013 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 18 SET. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Mazzone

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 18 SET. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 18 SET. 2013

Il Funzionario delegato

Dott. Pasquale Mazzone